

In questo intendimento proposi l'emendamento che avete davanti, dovendo essere tolta questa esenzione che è per me odiosa ed ingiusta.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Fossa.

**FOSSA.** (*Della Commissione*) La Commissione dichiara di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Martelli-Bolognini. Io non farò un discorso per rispondere alle cose da lui dette, perchè non crederei opportuno, nè conveniente che, in questa occasione, si rinnovasse la lunga discussione che ebbe luogo nel 1864, quando venne dalla Camera approvato l'articolo 9 della legge 14 luglio sull'imposta dei redditi della ricchezza mobile, col quale venne stabilito che i redditi agrari non andassero soggetti a tassa, se non in quanto fossero profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. Tanto meno intendo di entrare nel campo delle teorie, dove spesso avviene che ogni studio sia posto a far servire nell'applicazione i principii più certi della scienza dell'economia sociale alla logica inesorabile dei bisogni della finanza. L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri già lo ha detto: col progetto di legge che ora trovasi in discussione non si tratta di distruggere la legge del 1864, nè di sostituire a quella una nuova legge, nè di cambiarne le basi, nè d'immutarne e trasformarne i principii fondamentali; si tratta unicamente di portare alla legge del 1864 alcune modificazioni, le quali valgano a rendere più pronta, più regolare, più completa l'esecuzione della stessa.

Io mi limiterò adunque a brevissime osservazioni.

Da ogni parte si lamenta, ed a giusta ragione, che la proprietà fondiaria in Italia è assai gravata, immensamente gravata, a talchè l'imposta, specialmente in alcune parti del regno, è quasi insopportabile. È questa una verità che è nella coscienza di tutti; concordi furono anche in questi giorni le voci che sorsero da tutti i banchi della Camera. Ed invero, quando si pensa che la proprietà fondiaria è in Italia, relativamente, più gravata che in Francia, in Inghilterra e, può dirsi, più che in ogni altro paese d'Europa; quando si riflette che in alcuni luoghi del regno l'imposta fondiaria ascende al 30, al 40 e per fino al 50 per cento della rendita, avvi ragione di preoccuparci seriamente delle condizioni del paese e delle sorti dell'agricoltura, voglio dire della principale sorgente della ricchezza nazionale. Ora, a che cosa tende la proposta dell'onorevole Martelli-Bolognini. A mio credere, a null'altro che ad aumentare sotto la seducente apparenza di una questione di giustizia, l'imposta fondiaria, la quale specialmente per alcuni luoghi, come dissi, è già a quest'ora talmente elevata che non solo è al massimo grado comportabile, non solo colpisce la rendita catastale, ossia, e per dir meglio, i redditi del capitale della terra, ma li sorpassa e va già a caricarsi sull'industria agraria indispensabile accessorio della terra per la produzione, su quel ramo cioè d'industria che l'onorevole Martelli-Bolognini

vorrebbe parificato a tutte le altre industrie dalla legge colpite. Si ammetta pure ciò che è incontestabile che alla produzione agraria concorrono tre fattori: la terra, l'attività dell'uomo, i capitali che esso vi impiega, ma la terra per se stessa non sarà mai che un istromento della produzione; e dove l'opera dell'uomo ed i capitali manchino, essa è inerte.

Per altra parte, ammesso che l'imposta sull'industria agricola vada a ripercuotere, almeno nelle sue ultime conseguenze, sulla prosperità dell'agricoltura, è ben il caso di non aumentare gli oneri della proprietà fondiaria, che già abbiamo messa tanto enormemente a contributo. Non aggiriamoci in circoli viziosi, abbandoniamo delle distinzioni, che io volentieri chiamerei metafisiche. Qualunque imposta che mettiamo sull'industria agraria sarà sempre una detrazione maggiore della rendita del fondo, sarà sempre, in sostanza, un aumento al tributo prediale.

L'industria agraria è già colpita nel fittavolo e nel colono; con ciò, è vero, si è già riconosciuto il principio che ora si vorrebbe applicare al proprietario che coltiva il suo fondo; non portiamo però i principii alle estreme loro conseguenze, se non vogliamo correre il pericolo di cadere nell'assurdo: il proprietario è già assoggettato all'imposta fondiaria, non così il colono, nè il fittavolo. In Italia una cosa è a desiderarsi soprattutto, che cioè si moltiplicassero i proprietari coltivatori dei propri terreni; immensi ne sarebbero i vantaggi che ne ridonderebbero all'agricoltura ed alla prosperità nazionale; guardiamoci, o signori, dal frapporti il più piccolo ostacolo.

La proposta dell'onorevole Martelli-Bolognini, quando fosse accolta dalla Camera, avrebbe inoltre il gravissimo inconveniente di colpire specialmente la proprietà frazionata e la numerosissima classe dei piccoli proprietari, che dobbiamo cercare non nei latifondi delle pianure, ma nelle regioni montane della penisola, là dove manca ancora ogni mezzo di comunicazione, difettano i capitali, manca il beneficio dell'irrigazione; dove i raccolti sono esposti alle frequenti violenze delle intemperie ed alle continue fallanze, dove non pochi dei proprietari sono costretti, per pagare le contribuzioni, ad abbattere gli alberi od a vendere il bestiame necessario alla coltura dei campi, od a lasciare subastare i fondi e, per sottrarsi alle stesse, ad abbandonare i terreni. In questa condizione di cose parmi che la proposta in discussione esca dai modesti limiti di una questione amministrativa, e si elevi all'altezza di una questione sociale. Vegga la Camera quanto in queste mie parole vi sia di vero.

Discendendo poi ad esaminare la detta proposta sotto il rapporto della pratica applicazione, quando un proprietario coltiva esso stesso i suoi fondi, posto che si ritiene che nella produzione debba trovarsi il cumulo dei redditi del capitale della terra, e dei redditi della industria agraria, quale sarà la norma,